

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELL'ENTE BILATERALE REGIONALE PER LA PANIFICAZIONE ED ATTIVITA' AFFINI (EBIPAL)**

In Milano, addì, 13 ottobre 2011 il Comitato Esecutivo di EBIPAL

- Visto il Contratto Regionale Integrativo del CCNL, stipulato il 18 gennaio 2011, istitutivo dell'ENTE BILATERALE REGIONALE PER LA PANIFICAZIONE (EBIPAL);
- Visto lo Statuto dell'ENTE in data 11 maggio 2011;
- Raccolto il parere favorevole delle PARTI SOCIALI costitutive dell'Ente, per la parte di loro competenza;
- Delibera la seguente proposta di REGOLAMENTO GENERALE, che verrà portata alla formale approvazione della prossima Assemblea dell'Ente.

# **REGOLAMENTO GENERALE EBIPAL**

## **INDICE**

### **Disposizioni generali**

**Art. 1 – Decorrenza**

**Art. 2 – Oggetto del Regolamento**

**Art. 3 – Requisiti ed obligatorietà di iscrizione all'Ente Bilaterale**

**Art. 4 – Modalità di iscrizione e versamento contribuzione ad EBIPAL**

**Art. 5 – Contribuzione ad EBIPAL**

**Art. 6 – Gestione risorse dei fondi**

**Art. 7 – Mancato versamento dei contributi e sospensione delle prestazioni**

**Art. 8 – Prestazioni Mutualizzate**

**8.1 – Mutualizzazione Integrazione Malattia ed Infortunio**

**8.2 – Mutualizzazione Previdenza Complementare**

**Art. 9 – Provvidenze per imprese e lavoratori**

**Art. 10 – Titolarità prestazioni e decorrenza**

**Art. 11 – Prima iscrizione**

**Art. 12 – Criteri e modalità di erogazione prestazioni**

**Art. 13 – Reclami sugli importi delle erogazioni**

**Art. 14 – Decadenza del diritto a servizi e prestazioni**

**Art. 15 – Variazione o cessazione del datore di lavoro**

**Art. 16 – Accantonamento dei sussidi non riscossi**

**Art. 17 – Registrazione dei benefici**

**Art. 18 – Privacy e tutela dei dati personali**

**Art. 19 – Disciplina del regolamento**

**Art. 20 – Disposizioni transitorie**

**20.1 – Cessazione normative CASSA PANIFICAZIONE (C.P.P.L.P.R.)**

**20.2 – Per le aziende già associate ante 1 ottobre 2011**

**20.3 – Per le aziende che si associano dal 1 ottobre 2011**

**20.4 – Per le aziende che si associano entro il 31 marzo 2012**

**20.5 – Comitati/Organismi**

**20.6 – Compensazione contribuzione e prestazioni**

# **REGOLAMENTO GENERALE EBIPAL**

## **Articolo 1 DECORRENZA**

Il presente Regolamento decorre dal 1 ottobre 2011, salvo le decorrenze stabilite e specificate diversamente; in particolare, le disposizioni regolamentari approvate e deliberate nel corso dell'Assemblea Generale dell'Ente del 27 giugno 2017, avranno decorrenza a partire dal 3 luglio 2017.

## **Articolo 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il Regolamento disciplina l'attuazione degli scopi statutari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni previste ed erogate dall'Ente Bilaterale Regionale Lombardia della Panificazione ed Attività Affini (di seguito EBIPAL), costituito in attuazione del Contratto Integrativo Regionale Lombardia del CCNL del settore della panificazione, stipulato in data 18 gennaio 2011.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme dell'Accordo istitutivo, dello Statuto di EBIPAL, le disposizioni del CIRL e degli accordi fra le Parti Sociali costitutive e del CCNL di settore.

## **Articolo 3 REQUISITI ED OBBLIGATORIETA' DI ASSOCIAZIONE ALL'ENTE BILATERALE**

Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, del "CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari" operanti con unità produttive sul territorio della Regione Lombardia, sono tenute a riconoscere integralmente quanto previsto dal Contratto Regionale Integrativo della Lombardia (stipulato il 18 gennaio 2011) con il conseguente obbligo di iscrivere ad EBIPAL tutti i loro dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti.

## **Articolo 4 MODALITA' DI ISCRIZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUZIONE AD EBIPAL**

L'iscrizione ad EBIPAL presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche; inoltre con l'iscrizione/registrazione le aziende s'impegnano formalmente ad osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dal Contratto Collettivo Regionale Lombardia ed il relativo CCNL, oltre agli accordi ed atti normativi adottati fra le Parti.

In attesa della conclusione dell'iter burocratico per l'attivazione della convenzione, indicata dal CIRL, con INPS ed AGENZIA DELLE ENTRATE per la riscossione dei contributi con il modello F24 e l'utilizzo dei dati del modello UNIEMENS, gli Organismi dell'Ente congiuntamente alle Parti Sociali hanno deliberato di procedere, in via provvisoria con decorrenza 1 ottobre 2011, alla raccolta mensile della nuova contribuzione direttamente mediante una procedura informatizzata gestita dal portale [www.ebipal.it](http://www.ebipal.it).

Nel caso di modifiche alle procedure di iscrizione e contribuzione, apposite comunicazioni e disposizioni in merito verranno portate a conoscenza di tutti gli associati, tramite informative del sito-portale.

In base alla procedura in vigore, con decorrenza con le competenze del mese di ottobre 2011, le Aziende (oppure loro consulenti o centri servizio) dovranno comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica – ovvero quello di un loro delegato a ciò, dalle stesse autorizzato – e quindi riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la conferma dell'accesso all'area riservata del sito tramite User id e Password.

L'attivazione del proprio profilo aziendale (o consulenti/centri servizi), quindi l'iscrizione/registrazione, avverrà on-line con una procedura passo-passo; per la iscrizione/registrazione dei propri dipendenti l'anagrafica verrà fornita sostanzialmente in automatico con il trasferimento dei dati UNIAMENS del mese di competenza.

E'facoltà dei Consulenti, Centri Servizi, trasmettere con modelli UNIAMENS cumulativi, esclusivamente on-line, i dati di più aziende in un unico file seguendo le modalità tecniche indicate da EBIPAL e gestibili telematicamente tramite il portale.

Successive comunicazioni saranno sempre riferite all'Azienda interessata, al Centro servizi o al Consulente, utilizzando per quanto possibile il contatto informatico con l'indirizzo e-mail registrato, possibilmente con Posta Elettronica Certificata avendo fornito l'indirizzo e-mail PEC.

Sempre attraverso l'area riservata, grazie ai dati contenuti dal modello UNIAMENS, avverrà mensilmente l'aggiornamento automatico dei propri dipendenti (nuove assunzioni, cessazioni o passaggi di qualifica) ed attraverso il portale si potranno stampare o scaricare file personalizzati con l'emissione del MAV (pagamento Mediante Avviso) elettronico bancario con l'esatto importo contributivo mensile; si potranno inoltre rettificare i propri profili e la verifica della propria situazione contributiva.

La procedura informatizzata deve prevedere la raccolta del consenso al trattamento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili, previa informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n. 196/03.

La procedura di iscrizione/registrazione ad EBIPAL dell'azienda e dei propri dipendenti s'intende completata formalmente e produttiva di effetti solo dopo il primo corretto versamento della contribuzione mediante il pagamento del bollettino MAV.

EBIPAL, si riserva di richiedere il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento dei dati aziendali, anagrafici e personali di aziende, loro titolari e lavoratori anche in occasione della presentazione di domande di prestazioni e provvidenze, sia su supporto cartaceo che telematico.

## **Articolo 5**

### **CONTRIBUZIONE AD EBIPAL**

L'obbligo contrattuale, disposto dall'accordo delle Parti Sociali definito nel Contratto Integrativo Regionale (CIRL), viene assolto mediante il versamento mensile del contributo ordinario onnicomprensivo delle diverse e specificate funzioni e destinazioni il cui ammontare è fissato complessivamente nel 2,05% (di cui lo 0,50% a carico del lavoratore), da calcolare e versare sull'ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR.

Il versamento mensile deve avvenire con cadenza posticipata, di norma entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Con decorrenza dal 1 ottobre 2011, sono definite le contribuzioni con destinazione vincolata secondo la tabella seguente:

DESTINAZIONE FONDO	A carico IMPRESA	A carico LAVORATORE	TOTALE
Fondo comune e di gestione	0,25%	0,25%	0,50%
Mutualizzazione integrazioni Malattia, Infortunio	0,80%		0,80%
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND	0,10%		0,10%
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST	0,15%		0,15%
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato	0,05%	0,05%	0,10%
Assistenza Contrattuale	0,20%	0,20%	0,40%
<b>TOTALE</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,50%</b>	<b>2,05%</b>

Le aliquote di contribuzione ad EBIPAL potranno essere modificate solo ad opera delle Parti Sociali socie dell'ente e stipulanti il CIRL e decorreranno dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di stipula di specifici accordi in tal senso. Esigenze di modifiche in riduzione od incremento, potranno essere evidenziate alle Parti sociali dal Comitato Esecutivo di EBIPAL.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti ad EBIPAL sono inscindibili tra loro. La contribuzione ordinaria, per ogni lavoratore dipendente, decorre dal mese di assunzione e termina con le competenze di fine rapporto. Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra risponde il datore di lavoro anche per la parte a carico dei propri dipendenti, per i quali provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo retributivo.

In caso di versamento errato, saranno valutate ed individuate da EBIPAL le modalità di restituzione o compensazione, purché l'errore sia segnalato entro tre mesi dal versamento.

## **Articolo 6**

### **GESTIONE RISORSE DEI FONDI**

Le risorse derivanti dalle contribuzioni ordinarie mensili sono ripartite e contabilizzate negli appositi e specifici fondi a destinazione vincolata, nel rispetto delle norme statutarie (art. 19-21) e delle aliquote di contribuzione in vigore.

Gli importi ripartiti ai fondi, sono al netto di tutti gli oneri di riscossione contabilizzati in proporzione all'entità delle entrate.

Eccetto la contribuzione destinata al "Fondo comune e di gestione" ed amministrata direttamente dagli organismi dell'Ente bilaterale, gli altri Fondi avranno quali responsabili degli Organismi o Comitati la cui composizione e regole di funzionamento sono determinati dagli accordi sindacali che li istituiscono.

Il Presidente ed il vice Presidente dei Comitati/Organismi potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo EBIPAL quando siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse su materie a loro delegate dal CIRL e dagli accordi delle Parti Sociali.

Fermo restando quanto indicato sopra, la gestione amministrativa dei Fondi spetta al Comitato Esecutivo di EBIPAL, ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; assicurando in ogni caso la liquidità necessaria per la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.

Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune. Il Comitato Esecutivo può definire la compartecipazione agli oneri amministrativi dei diversi fondi a destinazione vincolata, rispetto all'entità degli impegni della struttura dell'Ente ed eventualmente giustificata da iniziative od impegni straordinari.

Di norma prelievi, erogazioni, pagamenti per qualsivoglia titolo o causale ed il movimento dei fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente; nel rispetto dello statuto; è consentita l'eccezione, in casi di reale urgenza per l'operatività dell'Ente, di firma disgiunta solo nei limiti di 3.000,00 (tremila) euro di prelievo mensile e dal solo conto corrente di gestione del fondo comune. In quest'ultimo caso, ne sarà data comunicazione chiedendone la ratifica nella prima riunione congiunta della presidenza, dandone comunicazione nel primo Comitato Esecutivo.

## **Articolo 7**

### **MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI**

Richiamando l'obbligo del versamento ordinario mensile entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello di competenza, l'eventuale mancato versamento del contributo mensile dovrà essere sanato – previa comunicazione ad EBIPAL – con il versamento del contributo del mese successivo. In mancanza di tale sanatoria, non saranno garantiti i servizi e le prestazioni, sia alle imprese che ai loro dipendenti, che verranno considerati sospesi dandone comunicazione ai dipendenti.

Successivamente alla fase di avvio di EBIPAL, a partire dai versamenti del mese di gennaio 2012, in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo al termine di scadenza del versamento, si applicherà una contribuzione addizionale (finalizzata a coprire le maggiori spese amministrative) pari a 2,00 euro per mese di ritardo riferito a ciascuna posizione lavorativa associata oltre ad un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.

Il calcolo della contribuzione addizionale verrà effettuato dagli uffici amministrativi dell'Ente ed il versamento dei contributi dovrà consentire la netta distinzione tra contribuzione ordinaria ed addizionale. Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti EBIPAL si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie all'incasso dei contributi dovuti dalle aziende, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo idonei procedimenti giudiziari.

In caso di mancato versamento dei contributi oltre i sei mesi mese di ritardo, i servizi e le prestazioni potranno essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento delle mensilità scoperte, mediante bonifico bancario, ivi compresa la contribuzione addizionale prevista e calcolata dagli uffici amministrativi di EBIPAL. La riattivazione del diritto alle prestazioni avverrà senza soluzione di continuità per i lavoratori, mentre invece sarà oggetto di valutazione del Comitato

Esecutivo la determinazione della nuova decorrenza delle prestazioni e provvidenze a vantaggio della impresa.

## **Articolo 8 PRESTAZIONI MUTUALIZZATE**

Le prestazioni mutualizzate previste con decorrenza dal 1 ottobre 2011 sono riferite ad “Integrazione malattia ed infortunio” e “Previdenza complementare”.

La gestione mutualizzata offre certezza di oneri alle imprese e favorisce per i lavoratori l'agevolata esigibilità e migliori condizioni economiche e normative di tutele contrattuali, previste dal CIRL e CCNL in vigore.

La esigibilità delle prestazioni è condizionata alla verifica, da parte degli uffici di EBIPAL, della regolarità dell'iscrizione dell'azienda e di tutti i propri dipendenti e previo accertamento della correttezza e della continuità contributiva.

Per ottenere le Prestazioni, l'azienda richiedente dovrà compilare apposita richiesta su modulistica predisposta dall'Ente Bilaterale, possibilmente on-line. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta (Ebipal si riserva di richiedere, anche successivamente, ulteriore documentazione inerente l'oggetto della prestazione) e da dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritte dall'Azienda stessa nella quale il lavoratore presta attività lavorativa, ed essere presentata a pena di decadenza, entro il 60° giorno dall'evento.

L'accertamento da parte di EBIPAL di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme indebitamente rimborsate alle aziende, maggiorate degli interessi legali.

### **8.1 MUTUALIZZAZIONE INTEGRAZIONE MALATTIA ED INFORTUNI**

Il CIRL in vigore ha previsto con decorrenza dall'attivazione del nuovo Ente Bilaterale, cioè dal 1 ottobre 2011, il diritto per ogni lavoratore a cui è applicata la contrattazione del settore di ottenere direttamente dall'azienda nella retribuzione mensile le integrazioni dei trattamenti economici nei casi di malattia od infortunio nella misura indicata nella tabella in calce, con migliori condizioni rispetto a quanto previsto dal CCNL, fatte salve le norme contrattuali sul comparto.

Su specifica richiesta dell'azienda, come già indicato nella normativa generale, EBIPAL rimborserà al datore di lavoro l'intero costo aggiuntivo pari alla differenza tra quanto riconosciuto al lavoratore e quanto integrato e recuperabile dagli Enti INPS ed INAIL.

Tale prestazione è riconosciuta, di norma, per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese coperto da contribuzione ordinaria (oppure nel caso di eventi già in corso per il periodo successivo al 6° mese di contribuzione), salvo diversa specificazione normata nelle disposizioni transitorie oppure per delibera degli Organismi dell'Ente.

EBIPAL, in via cautelativa con riserva di copertura al termine di ogni anno solare, sospenderà il rimborso al datore di lavoro oltre il secondo evento annuale di malattia per ogni singolo lavoratore, esclusivamente per gli importi da riconoscere dal 1° al 3° giorno di malattia.

MALATTIA OPERAI ED APPRENDISTI OPERAI	100% della retribuzione globale dal 1° giorno al 180° giorno nell'arco di ogni anno solare, compreso di quanto erogato dall'Inps
MALATTIA IMPIEGATI ED APPRENDISTI IMPIEGATI	100% della retribuzione globale dal 1° giorno e per i primi 2 mesi, nell'arco di ogni anno solare
con anzianità aziendale inferiore a 10 anni	50% della retribuzione globale per i due mesi successivi
MALATTIA IMPIEGATI	100% della retribuzione globale dal 1° giorno e per i primi 3 mesi, nell'arco di ogni anno solare
con anzianità aziendale superiore a 10 anni	50% della retribuzione globale dal 4 mese fino a 180° giorno nell'arco di ogni anno solare
INFORTUNIO INAIL	100% della retribuzione globale dal 1° giorno d'infortunio fino a guarigione clinica comprensivo di quanto erogato dall'Inail

## 8.2 MUTUALIZZAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Parti sociali, condividendo l'importanza della previdenza complementare come risorsa integrativa alla pensione previdenziale pubblica soprattutto per le giovani generazioni e nel presupposto che la Previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, hanno previsto la mutualizzazione degli oneri dei datori di lavoro relativamente al contributo previsto dal vigente CCNL al Fondo di Previdenza Complementare contrattuale ALIFOND.

La percentuale di mutualizzazione del predetto onere è stata fissata, in sede di prima applicazione, nella misura contributiva dello 0,10% a carico di tutti i Datori di Lavoro iscritti ad EBIPAL ed è finalizzata a permettere il rimborso alle Imprese dell'aliquota contributiva posta a loro carico per ogni dipendente che, in base al principio della volontarietà di adesione, si iscriva al Fondo ALIFOND.

EBIPAL, chiarisce che la disciplina della presente prestazione mutualizzata non interviene e non modifica i rapporti tra le imprese e il Fondo ALIFOND, anche per quanto riguarda gli obblighi di denuncia e versamento al Fondo medesimo, che sono regolati esclusivamente dalla vigente disciplina di legge, dallo Statuto e dalle delibere degli organi del medesimo Fondo di previdenza.

Su specifica richiesta dell'azienda, come già indicato nella normativa generale, EBIPAL rimborserà al datore di lavoro l'intero onere a suo carico e pari attualmente all'aliquota contributiva mensile del 1,2% sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Tale prestazione è riconosciuta, di norma, per i periodi di adesione ad ALIFOND successivi al 6° mese di contribuzione, salvo diversa specificazione normata nelle disposizioni transitorie oppure per delibera degli Organismi dell'Ente.

## **Articolo 9**

### **PROVVIDENZE PER IMPRESE E LAVORATORI**

Il Comitato Esecutivo di EBIPAL all'atto della predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, in attuazione di quanto previsto dagli accordi stipulati tra le parti, delibera con apposito atto le tipologie e l'entità degli interventi delle Provvidenze assistenziali nei confronti delle Imprese e dei Lavoratori associati, deliberando lo stanziamento di adeguate risorse economiche. Al termine di ogni esercizio, il Comitato Esecutivo nell'attuazione delle diverse tipologie d'intervento rilevi economie di spesa su talune prestazioni e maggiori fabbisogni su altre potrà deliberare (con ratifica successiva da parte dell'Assemblea di EBIPAL) interventi correttivi sull'entità delle provvidenze oppure modificare la tipologia delle provvidenze stesse.

Con decorrenza dal 1 ottobre 2011, le Provvidenze previste sono sintetizzate nelle due schede allegate:

- PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE
- PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI

Nella specifica area del portale sono indicati i dettagli dei diversi interventi, la durata e l'entità dei sussidi riconoscibili, i termini di scadenza della presentazione, la modulistica utilizzabile e la procedura da seguire con indicata la documentazione richiesta e necessaria.

Con esplicito riferimento alla normativa legislativa prevista dall'articolo 19, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in considerazione delle norme che subordinano l'autorizzazione ad interventi pubblici di tutela del reddito (ammortizzatori sociali), in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione per crisi aziendali od occupazionali, ad un intervento integrativo a carico degli Enti Bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, il Comitato Esecutivo di EBIPAL è impegnato a stanziare in bilancio e vincolare risorse appositamente per tali provvidenze pari ad 1,00 (uno/00) euro per dipendente/mese. Nel caso intervenissero modifiche legislative sulla materia, gli Organismi statutari di EBIPAL, provvederanno alla valutazione sulle necessità di adeguamento oppure interverranno a modificare forma ed entità di dette provvidenze.

Per la Provvidenza a favore dei lavoratori indicata con il titolo "CASI GRAVI E STRAORDINARI" viene indicato un limite massimo per ogni esercizio pari a non oltre il 3% dell'intero ammontare delle risorse stanziare per Provvidenze. Il Comitato Esecutivo di EBIPAL, si riserva, pertanto, di deliberare dette provvidenze al termine di ogni anno solare, preso atto di tutte le domande avanzate.

La richiesta di specifica provvidenza, deve essere avanzata direttamente dall'interessato (Impresa o Lavoratore) corredata dalla documentazione richiesta e da dichiarazione di responsabilità debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, ed essere presentata a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle diverse tipologie.

L'accertamento da parte di EBIPAL di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

Per le Provvidenze a vantaggio della famiglia dell'imprenditore, si precisa che tale ricorso richiede da parte del legale dell'impresa stessa dell'indicazione di un solo titolare, eventualmente modificabile solo con apposita comunicazione ed avente decorrenza dall'anno successivo a quello di detta comunicazione.

Tutte le Provvidenze sono riconosciute, di norma, per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese coperto da contribuzione ordinaria (oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per il periodo successivo al 6° mese di contribuzione), salvo diversa specificazione normata nelle disposizioni transitorie oppure per delibera degli Organismi dell'Ente.

## **Articolo 10**

### **TITOLARITA' PRESTAZIONI E DECORRENZA**

Le aziende ed i loro lavoratori dipendenti possono fruire dei servizi e delle Prestazioni e Provvidenze purché le prime risultino in regola con l'applicazione integrale della contrattazione nazionale e regionale (CCNL e CIRL) di settore ed abbiano regolarmente versato la contribuzione ad EBIPAL da almeno sei mesi, salvo diversa specificazione normata nelle disposizioni transitorie oppure per delibera degli Organismi dell'Ente.

Nel caso di discontinuità nella contribuzione, giustificata solo da rapporti di lavoro a termine, formalmente dichiarati e verificabili, le provvidenze saranno garantite nel caso di più rapporti a termine solo avendo verificato la soglia minima di sei (anche non continuativi) di iscrizione e regolare contribuzione nell'arco di un periodo di diciotto mesi.

## **Articolo 11**

### **PRIMA ISCRIZIONE**

Eccetto per la fase di avvio, per la quale sono previste norme transitorie, all'azienda che si iscrive per la prima volta, è concessa la facoltà di versare sei mensilità pregresse, entro il termine amministrativo di versamento delle competenze della mensilità d'iscrizione.

In tal caso il diritto ai servizi, prestazioni e provvidenze decorre dal mese successivo a quello di iscrizione.

Tale diritto sarà evidenziato al termine delle procedure amministrative di verifica dei versamenti e del loro buon fine.

## **Articolo 12**

### **CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE PRESTAZIONI**

Le domande di Prestazioni/Provvidenze vengono evase dagli uffici in riferimento alla data di presentazione su file digitale oppure on-line (se appositamente attivato dal portale [www.ebipal.it](http://www.ebipal.it)) oppure su supporto cartaceo.

In quest'ultimo caso per la validità farà fede la data di protocollo nel caso venga consegnata direttamente presso la sede di EBIPAL, oppure del timbro postale di spedizione oppure la data autenticata da una delle Associazioni professionali/OO.SS. indicate nel portale quali Parti sociali; in quest'ultimo caso è a carico delle stesse Associazioni professionali/OO.SS. far pervenire entro 10 giorni dall'acquisizione la domanda e la relativa documentazione ad EBIPAL, anticipandola eventualmente anche via fax.

In caso di documentazione incompleta la liquidazione avverrà secondo la data di accettazione della documentazione integrativa.

In via privilegiata le prestazioni e provvidenze riconosciute, terminata la procedura di controllo e validazione, verranno accreditate al diretto interessato sul conto corrente bancario o postale il cui numero IBAN è stato formalmente comunicato ad EBIPAL nella registrazione della propria anagrafica oppure comunicato in occasione della richiesta d'intervento della presentazione.

Altre soluzioni verranno prese in considerazione da EBIPAL su esplicita e formale richiesta del soggetto interessato. In carenza di indicazioni EBIPAL spedisce circolare all'indirizzo risultante nell'anagrafica dell'Ente oppure diversamente indicato nel modulo di richiesta della prestazione stessa.

L'Ente potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare o annullare l'erogazione delle Prestazioni/Provvidenze, nel caso di indisponibilità a budget e previa delibera del Comitato Esecutivo.

Eventuali prestazioni "temporaneamente respinte" durante l'anno in corso per insufficienza di fondi, potranno essere accolte previa delibera di variazione del bilancio adottata dal Comitato Esecutivo entro il gennaio dell'anno successivo.

### **Articolo 13**

#### **RECLAMI SUGLI IMPORTI DELLE EROGAZIONI**

Qualsiasi reclamo nei confronti di EBIPAL sulla non corrispondenza delle somme erogate oppure sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, deve essere presentato per iscritto dal dipendente o dall'azienda entro 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rifiuto della pratica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Articolo 14**

#### **DECADENZA DEL DIRITTO A SERVIZI E PRESTAZIONI**

Il diritto a servizi e prestazioni a favore di aziende e loro lavoratori dipendenti si estingue:

- per cessazione dell'azienda;
- per decesso del dipendente (eccetto il caso della provvidenza per decesso del dipendente);
- per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- per passaggio del dipendente alla qualifica di dirigente.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di dirigente, l'Azienda è tenuta a darne comunicazione ad EBIPAL.

### **Articolo 15**

#### **VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL DATORE DI LAVORO**

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un'ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.

Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad EBIPAL nel termine massimo di 60 giorni.

Qualora entro 6 mesi dalla sospensione o dalla cessazione venga comunicato ad EBIPAL che il rapporto lavorativo prosegue con tutti o parte dei dipendenti con un'azienda subentrante che garantisce il mantenimento dei diritti acquisiti e l'integrale applicazione del medesimo CIRL e CCNL, il diritto alle prestazioni/provvidenze per il dipendente continuerà ad essere garantito senza soluzione di continuità.

In tal caso il nuovo datore di lavoro è tenuto a comunicare il subentro nel termine massimo di 60 giorni ed a provvedere al versamento della contribuzione senza soluzione di continuità (ovviamente calcolato su quanto erogato ed imponibile ai fini del TFR) con il periodo precedente già coperto e versato.

Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessioni di ramo d'azienda, l'azienda subentrante è tenuta a comunicare i nominativi dei lavoratori trasferiti.

In tutti i casi l'azienda subentrante inizierà a calcolare e versare la contribuzione prevista dal primo giorno del mese successivo all'ultimo mese regolarmente versato dall'azienda cessante, anche se la cessione è avvenuta nel corso del mese.

Resta in facoltà di EBIPAL mettere in atto tutte le azioni necessarie alla riscossione dei contributi dovuti dalle aziende.

## **Articolo 16**

### **ACCANTONAMENTO DEI SUSSIDI NON RISCOSSI**

Tutti i sussidi riconosciuti ai lavoratori iscritti e alle aziende che, per qualsiasi ragione, non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 90 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, saranno accantonati in apposito conto sino al termine di prescrizione previsto dalla legge.

Trascorso quest'ultimo termine, gli importi stessi potranno essere utilizzati, con apposita delibera del Comitato Esecutivo, per le forme di assistenza gestite da EBIPAL.

I bonifici bancari intestati a dipendenti che risultassero deceduti, potranno essere sostituiti con altri bonifici bancari dello stesso importo intestati ad eredi o aventi causa nei diritti del defunto, dietro restituzione del bonifico bancario originario e presentazione del certificato di morte dell'intestatario e dell'atto sostitutivo di notorietà attestante il diritto del richiedente o la copia legale del testamento.

I bonifici bancari intestati ai dipendenti che al momento dell'emissione si trovassero in stato di infermità o incapaci di intendere e volere, potranno essere sostituiti con altri bonifici bancari dello stesso importo intestati esclusivamente al tutore o al curatore nominato dal tribunale.

## **Articolo 17**

### **REGISTRAZIONE DEI BENEFICI**

Tutte le prestazioni mutualistiche e provvidenze concesse in qualsiasi forma sia ai dipendenti che alle imprese saranno registrate nelle rispettive schede contabili dei beneficiari, precisando la causa dell'erogazione. In sede di predisposizione del bilancio il Comitato Esecutivo riferirà all'Assemblea delle prestazioni erogate e di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento.

## **Articolo 18**

### **PRIVACY E TUTELA DATI PERSONALI**

EBIPAL, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n. 196/03, s'impegna al trattamento di tutti i dati conferiti dalle aziende, dai loro consulenti e centri servizio e dai lavoratori dipendenti nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conferimento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili, richiesti dalle procedure di registrazione e contribuzione è strettamente funzionale all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione del rapporto associativo-contrattuale, il quale senza il trattamento dei dati richiesti potrebbe non essere, in tutto o in parte, eseguito.

Le modalità di trattamento dati e le procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie per il fine indicato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e con logiche strettamente correlate agli scopi e finalità di EBIPAL, attribuite dallo stesso statuto e dalla contrattazione regionale tra le Parti del settore.

I dati potranno essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori, specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di responsabili o incaricati, di volta in volta individuati e coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni e comunque in conformità alle istruzioni ricevute; l'elenco di tali collaboratori, costantemente aggiornato, potrà essere conosciuto dagli associati facendo specifica richiesta all'Ente.

I dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato, trattamento illecito. Essi non sono soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, oltre che alle Parti sociali costitutive di EBIPAL, anche a terzi soltanto per svolgere o fornire servizi funzionali alla esecuzione e prosecuzione del rapporto associativo-contrattuale.

## **Articolo 19**

### **DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO**

Quanto non disciplinato nel presente regolamento, oppure negli specifici regolamenti regolatori delle prestazioni e provvidenze, potrà essere provvisoriamente previsto con specifica delibera dal Comitato Esecutivo.

Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento, dovranno essere approvate dall'Assemblea dell'Ente Bilaterale, eventualmente anche su proposta del comitato Esecutivo.

## **Articolo 20**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **20.1 CESSAZIONE NORMATIVE CASSA PANIFICAZIONE (C.P.P.L.P.R.)**

Gli Organismi di EBIPAL, congiuntamente con le Parti sociali hanno determinato, con decorrenza dal 1 ottobre 2011, l'avvio operativo del nuovo ente; conseguentemente cessano con la mensilità di settembre 2011 le modalità di contribuzione previgenti previste dalla CASSA PANIFICAZIONE.

#### **20.2 PER LE AZIENDE GIA' ASSOCIATE ANTE 1 OTTOBRE 2011**

A vantaggio delle sole imprese già associate in precedenza alla Cassa Panificazione, è garantita, senza soluzione di continuità, la continuità della titolarità per tutte le prestazioni.

Quale condizione di miglior favore, imprese e lavoratori nel trimestre ottobre-dicembre 2011 potranno usufruire indifferentemente delle prestazioni, sussidi e provvidenze previste sia dal previgente che dal nuovo regolamento EBIPAL per tutti gli eventi successivi al 1 ottobre 2011.

#### **20.3 PER LE AZIENDE CHE SI ASSOCIANO DAL 1 OTTOBRE 2011**

Per le aziende che si associano immediatamente, cioè con decorrenza della contribuzione a valere dalla competenza della mensilità di ottobre 2011, in via eccezionale viene consentito il pagamento,

senza nessuna contribuzione addizionale per ritardato pagamento (sempre con riferimento al relativo MAV), per la competenza del mese di ottobre entro il termine massimo del 20 dicembre 2011.

Per tali aziende e relativi lavoratori dipendenti si concedono le seguenti condizioni privilegiate:

- Copertura delle prestazioni mutualizzate per MALATTIA INFORTUNIO e PREVIDENZA COMPLEMENTARE con decorrenza immediata per tutti gli eventi oppure periodi successivi al 1 ottobre 2011.
- Decorrenza delle PROVVIDENZE per le imprese e loro dipendenti dal gennaio 2012 e solo per gli eventi oppure periodi successivi al 1 gennaio 2012.

#### **20.4 PER LE AZIENDE CHE SI ASSOCIANO ENTRO IL 31 MARZO 2012**

Per le aziende e relativi lavoratori dipendenti che aderiranno successivamente ma entro il 31 marzo 2012 verranno garantite la seguenti condizioni:

- Copertura delle prestazioni mutualizzate per MALATTIA INFORTUNIO, PREVIDENZA COMPLEMENTARE e di tutte le PROVVIDENZE con riduzione da sei a tre mesi di carenza, pertanto con decorrenza della copertura per gli eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 4° mese coperto da contribuzione ordinaria, oppure nel caso di eventi già in corso, con riconoscimenti pro-rata per il periodo successivo al 3° mese di contribuzione.

Si rammenta che nel rispetto del Contratto regionale in vigore, con decorrenza dal 1 ottobre 2011, scatta l'obbligo contrattuale per tutte le aziende del settore rientranti nella sfera di applicazione del CIRL e CCNL (come definito nell'articolo 3 del presente regolamento) di corrispondere ai propri dipendenti l'elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 (venticinque/00) per 14 mensilità e per tutti i periodi di mancata iscrizione ad EBIPAL successivi al 1 ottobre 2011

#### **20.5 COMITATI/ORGANISMI**

Con decorrenza 1 ottobre 2011 i seguenti costituenti organismi/comitati assumeranno la responsabilità della gestione dei rispettivi fondi:

- a) Organismo Paritetico Regionale Salute e Sicurezza (OPPLSS) e finanziamento RLST;
- b) Comitato Regionale per la Formazione Continua ed Apprendistato (CREFOP).

In via transitoria, fino a delibera in merito, gli altri Fondi a destinazione vincolata vengono gestiti ed amministrati dal Comitato Esecutivo, pur mantenendo una contabilità separata dalle risorse del "Fondo comune e di gestione".

#### **20.6 COMPENSAZIONI CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

Per la fase, avviata con il 1 ottobre 2011, nella quale le registrazioni mensili avvengono con la procedura precedentemente illustrata e con l'ausilio del portale per il calcolo e conseguente emissione del bollettino MAV mensile, EBIPAL si riserva di conguagliare la contribuzione dovuta mensilmente con le seguenti operazioni:

- Sottrazione degli importi dovuti all'azienda per prestazioni mutualizzate (Malattia, infortunio e previdenza complementare) e per eventi e richieste di cui sono state ultimate le procedure amministrative.
- Eventuale integrazione per contribuzione addizionale (vedasi art. 7 presente regolamento) dovute per ritardato pagamento delle mensilità precedenti.

Nel caso l'ammontare delle prestazioni mutualizzate fossero superiori all'importo da versare, l'operazione di conguaglio proseguirà fino ad azzeramento del dovuto con l'emissione dei MAV successivi.

Di tali operazioni di conguaglio verrà data comunicazione immediatamente all'impresa oppure ai delegati autorizzati (Consulente o Centro Servizi) tramite posta elettronica all'indirizzo presente nell'anagrafica di EBIPAL.

#### ADDENDUM - DIREZIONE FUNZIONARIALE

In ottemperanza alle disposizioni Statutarie di Ebipal, si delineano le funzioni di Direttore dell'Ente.

Il Direttore, individuato, su proposta del Presidente, dal Comitato Esecutivo dell'Ente, è responsabile dell'attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti, dell'organizzazione del personale e risponde al Presidente di Ebipal.

Il Direttore è responsabile della Segreteria degli Organi dell'Ente.

Egli coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli organi a titolo consultivo assumendone la funzione di Segretario.

La carica del Direttore ha durata di 5 anni ed è rinnovabile.